

Nota n. 15 del 4 ottobre 2021**Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02)**

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l'intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell'EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#) (EBA/GL/2021/02).

La presente nota dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli Orientamenti dell'EBA rappresentano una revisione di quelli emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) a giugno 2017 e recepiti in Italia con le [Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019](#). Gli Orientamenti sono stati rivisti, tra l'altro, per: *i*) tenere conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo europeo per effetto dell'approvazione della Quinta Direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), in particolare con riferimento alla disciplina dei rapporti e delle operazioni con paesi terzi ad alto rischio; *ii*) fornire maggiori indicazioni agli intermediari sulle modalità con cui condurre la profilatura della clientela e l'autovalutazione dei rischi; *iii*) fronteggiare nuovi rischi derivanti da modalità operative innovative o dall'evoluzione del contesto di riferimento (ad esempio, gestione di piattaforme di *crowdfunding*, utilizzo di tecnologie innovative per l'adeguata verifica, rapporti con i *Virtual Asset Service Providers*).

Gli Orientamenti si applicano, a partire dal 26 ottobre 2021, ai "Destinatari" delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

Essi integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, contenuto in particolare nelle disposizioni della Banca d'Italia, e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

Con riguardo alle Disposizioni sull'adeguata verifica della clientela – che restano integralmente in vigore nelle parti in cui danno attuazione agli Orientamenti (delle ESAs, prima, e dell'EBA, ora) – si precisa che: *i*) il riferimento agli Orientamenti congiunti emanati dalle ESAs contenuto nelle "Fonti normative" deve intendersi ora ai nuovi Orientamenti dell'EBA; *ii*) le note 25 e 27, presenti rispettivamente negli Allegati 1 e 2, si intendono superate per effetto della generale applicabilità dei nuovi Orientamenti dell'EBA (conseguentemente, anche la voce "Orientamenti congiunti" inclusa nelle "Definizioni" è superata in quanto non più necessaria).

Si fa presente, infine, che gli Orientamenti dell'EBA richiedono agli intermediari di tenere conto, nell'esercizio di autovalutazione dei rischi cui sono esposti, anche dei fattori di rischio settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti stessi. Si intende così attuata l'indicazione contenuta nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio (Provvedimento del 26 marzo 2019), laddove si prevede che la Banca d'Italia fornisce

indicazioni di maggiore dettaglio per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione, in relazione a singole tipologie di intermediario (cfr. Parte VII, Sezione I, ultimo capoverso).

* * *

I Destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA ora attuati, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.